



COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)

Via Umberto I° n. 9 - 24058 - Tel. 0363/93130 Fax 0363/938674

prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it - info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it

P.Iva: 02931900167 - C.F.: 83000890166

ORDINANZA N. 21/04/06/2026

Fara Olivana con Sola, 04/06/2026

OGGETTO	CHIUSURA PARZIALE AL TRANSITO VEICOLARE PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI (SCAVO, RIPRISTINO E ASFALTATURA STRADA) – IN VIA ALLA CHIESA N. 5 (CENTRO ABITATO DI SOLA) E IN VIA PRADOCCHI FRONTE CIVICI NN. 1-3 - PERIODO: DAL 06/06/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la caratteristica della strada e la necessità dell'area tecnica di affidare alla Ditta CA.BE.FO S.R.L. con sede in via Trento – n. 35 – 24050 Covo (BG) – P. Iva 02804860167 – mail: cabefo@libero.it - Pec: cabefo@pec.it con la quale necessita per esigenze di carattere tecnico, la chiusura parziale della strada a tutti i veicoli in VIA ALLA CHIESA civico n. 5 e in VIA PRADOCCHI civici nn. 1-3, con l'istituzione del senso unico alternato per restringimento della carreggiata e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nell'area interessata dai lavori, periodo: dal 06/06/2026 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 fino a termine dei lavori.

Considerato che le caratteristiche stradali nonché le modalità di intervento previsto non consentono l'esecuzione della tipologia di intervento suddetto mantenendo l'ordinaria circolazione e ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche della strada ed alla sicurezza degli utenti.

Considerato che detto provvedimento ha carattere provvisorio; che il cantiere ha durata non superiore a giorni 7 e che richiede nelle vie, l'occupazione della sede stradale da parte dei mezzi d'opera per (scavo e asfaltatura - ripristino tratto di strada) nell'area interessata dai lavori;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra.

Ravvisata la necessità di affidare alla parte richiedente il compito di predisporre e mettere in atto la relativa segnaletica temporanea.

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt.5, 6, 7, 14 e 21 del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 che disciplinano il segnalamento e la circolazione in prossimità dei cantieri di lavoro anche di carattere temporaneo, ss.mm e successive modifiche.

Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo”; **VISTO** il D.M. 5-11-2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; **VISTO** la Legge n. 241/1990.

Visti gli art. 107 c. 5 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni.

Richiamato il relativo decreto n. 05 del 16/06/2025 di nomina responsabilità del procedimento fino al 31/12/2027, in cui viene conferito al sindaco l’incarico di Responsabile dell’Area Polizia Locale.

ORDINA

DAL 06/06/2026 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 E FINO A TERMINE LAVORI:

- **IN VIA ALLA CHIESA CIVICO N. 5, la chiusura parziale della strada con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e l’istituzione del senso unico alternato**, con l’occupazione della sede stradale da parte dei mezzi d’opera per (scavo e asfaltatura - ripristino tratto di strada) nell’area interessata dai lavori;
- **IN VIA PRADOCCHI FRONTE CIVICI NN 1-3, la chiusura parziale della strada con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e l’istituzione del senso unico alternato**, con l’occupazione della sede stradale da parte dei mezzi d’opera per (scavo e asfaltatura - ripristino tratto di strada) nell’area interessata dai lavori.

Si precisa infine che, **l’impresa provveda alla delimitazione dell’area di cantiere solo nelle ore in cui le opere vengono eseguite, in tutti gli altri casi la carreggiata della Via alla Chiesa civico N. 5, venga mantenuta libera e priva di ostacoli**, si intenderà implicitamente derogabile la disciplina della circolazione a senso unico alternato, ripristinando l’originale disciplina a doppio senso di marcia.

L’Impresa Esecutrice dei lavori dovrà:

- **predisporre idonea segnaletica stradale per ogni senso di marcia**, conforme alle indicazioni e prescrizioni contenute nel Codice della Strada, Regolamento di esecuzione, nel D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- **adottare ogni precauzione per le necessarie operazioni tecniche di intervento avendo cura di garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e la salvaguardia dell’utenza stradale** ponendo in atto anche tutte le misure di sicurezza previste per le ore notturne illuminando adeguatamente il cantiere e/o le insidie create dallo stesso nonché la relativa segnaletica;
- **tenere in perfetta efficienza e visibilità per tutta la durata dei lavori la segnaletica utilizzata** per l’indicazione delle temporanee modifiche e dovrà essere dato avviso a cura della ditta richiedente della chiusura almeno 48 ore prima dell’intervento;
- **far regolare da movieri l’eventuale senso unico alternato al fine di adottare le opportune segnalazioni al traffico** durante tali operazioni i quali dovranno indossare le uniformi e svolgere le mansioni secondo quanto stabilito dalla legge;
- **installare la segnaletica temporanea di divieto di sosta almeno 48 ore prima dei lavori.**

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 2016/ 679 – RGPD, si informa che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente Locale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa. Difatti, ai sensi del Reg. UE 2016/ 679, i dati personali saranno utilizzati e trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all'attività dell'Ente Locale. In relazione ai predetti trattamenti, è possibile avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 11, 12, 15 e ss del Reg. UE 2016/ 679 – RGPD scrivendo alla e-mail: prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it o alla pec: info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (ovvero Data Protection Officer -D.P.O.) del Comune di Fara Olivana con Sola designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il Dott. Luigi Mangili. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Fara Olivana con Sola per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti.

Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al numero: 331.4306559 o mediante e-mail: dpo-faraolivanaconsola@cloudassistance.it.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, comma 4° della L. 07.08.1990 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;
- straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

AVVISA

La presente ordinanza viene inviata, in copia, alla Prefettura di Bergamo, alla Questura di Bergamo, alla Provincia di Bergamo, al Comando Stazione Carabinieri di Romano di Lombardia, al Commissariato di P.S. e al Dist. Polizia Stradale di Treviglio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Treviglio.

Gli organi di Polizia Stradale, indicati nell'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche, sono tenuti alla vigilanza ai fini dell'osservanza del presente provvedimento.

La pubblicità del presente provvedimento viene eseguita mediante collocamento dei prescritti segnali, la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto e con la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale nonché sulle bacheche informative cittadine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH. MATTEO SEGHEZZI

FIRMATO DIGITALMENTE